

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261543-533-526
Fax 0161219381
Email: affarigiuridici@unipmn.it

LB/ff

Decreto Rettorale
Repertorio n. 471/2015
Prot. n. 9608 del 06.07.2015
Tit. I cl. 6

OGGETTO: Modifica del Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. rep. n. 615-2005 del 20.12.2005, con cui è stato emanato il regolamento per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- CONSIDERATO** che l'ufficio Affari Generali e Servizi Legali ha avviato un'attività di analisi dei contenuti del sopra citato regolamento e, alla luce delle disposizioni normative vigenti, ha apportato alcune modifiche;
- CONSIDERATO** che, in conformità al provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 dell'8 marzo 2005), con cui sono stati individuati criteri e contributi spese eventualmente dovuti in caso del diritto di accesso, l'art. 7 del regolamento è stato integrato con il seguente ultimo comma: *“È richiesto un contributo di Euro 20,00 a seguito della richiesta di comunicazione dei dati in forma intelligibile e su supporti particolari (come audiovisivi, lastre, nastri) diversi dagli ordinari (es. CD Rom). Tale importo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili. Tale importo viene ridotto ad Euro 2,50 nel caso in cui i dati vengano trattati con strumenti elettronici e la risposta venga formulata verbalmente”*;
- CONSIDERATO** che, a fronte dei cambiamenti strutturali e organizzativi che sono avvenuti a seguito della riforma Gelmini (L. n. 240 del 30.12.2010), è stato eliminato dal testo ogni riferimento alle Facoltà e alla figura del Direttore Amministrativo è stata sostituita quella del Direttore Generale;
- CONSIDERATO** che in relazione all'art. 13, comma 5bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, l'art. 8 del testo regolamentare è stato integrato con il comma 3 come segue: *“L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale*



instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)";

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche che l'art. 40, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato all'art. 4, comma 1, lett. b) e lett. i) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla definizione di dato personale e di interessato al trattamento è stato escluso ogni riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni (art. 3 del regolamento - definizioni);

CONSIDERATO che è stato espunto dal testo in oggetto l'art. 16 che disciplinava il Documento Programmatico sulla Sicurezza e ogni altro riferimento al DPS, in quanto non vi è più l'obbligo della tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (DPS) né di autocertificazione sostitutiva dello stesso, ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", in vigore dal 10 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito del nuovo modello organizzativo di questo Ateneo, adottato con D.D.G. rep. n. 166-2013 del 27.02.2013, tenendo conto dei principi indicati nel medesimo, è stato modificato l'art. 6 del regolamento, recante Titolare-Responsabile-Incaricato, semplificandolo e rendendolo fruibile anche a fronte di eventuali riorganizzazioni;

VISTO il testo nuovo regolamentare che disciplina, alla luce delle novità normative sopra citate, le modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali, nonché le modalità di trattamento degli stessi, come strumento diretto a disciplinare i rapporti tra le strutture dell'Ateneo e gli utenti dei servizi erogati dall'Ateneo stesso, in modo da garantire la riservatezza di questi ultimi e di altri soggetti con cui si viene in rapporto;

VISTO il parere favorevole alla modifica del regolamento espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.06.2015;

VISTA la delibera del 29.06.2015, con cui il Senato Accademico ha espresso la propria approvazione in merito al nuovo testo del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. È emanato, nel testo in allegato, il nuovo testo del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione ed è pubblicato all'albo e sul sito web dell'Università.

F.to IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)



Allegato A

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Tipologie di dati trattati dall'Università
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università
- Articolo 5 - Circolazione dei dati all'esterno dell'Università

PARTE II - I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO E DIRITTI DELL'INTERESSATO

- Articolo 6 – Titolare - Responsabile - Incaricato
- Articolo 7 – Diritti dell'interessato
- Articolo 8 – Informativa

PARTE III - REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 10 - Notificazione al Garante
- Articolo 11 - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
- Articolo 12 - Trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro
- Articolo 13 – Videosorveglianza

PARTE IV - LA SICUREZZA DEI DATI

- Articolo 14 - Misure idonee di sicurezza
- Articolo 15 - Misure minime di sicurezza

PARTE V - RESPONSABILITÀ – ACCESSO AGLI ATTI

- Articolo 16 – Ambiti di responsabilità
- Articolo 17 – Diritto di accesso e tutela della riservatezza

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18 - Disposizioni finali
- Articolo 19 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" dei dati personali, trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Università provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Articolo 2 – Tipologie di dati trattati dall'Università

1. Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente Regolamento.
2. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale è un'istituzione pubblica di alta cultura che ha per finalità lo sviluppo del sapere critico e della sua trasmissione. L'Università opera per attuare il diritto allo studio con particolare riguardo ai capaci e meritevoli, anche di concerto con gli enti competenti in materia. Favorisce la qualità e l'efficacia dell'attività di formazione degli studenti e ne cura la preparazione professionale. Nel perseguimento dei suoi fini, assicura il rispetto della libertà di ricerca e della libertà di insegnamento costituzionalmente protetti. Individua, coordina e predisporre i mezzi materiali e finanziari a ciò necessari, in rapporto alle esigenze ed alle risorse. L'Università garantisce il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali per mezzo delle sue strutture didattiche e di ricerca, ed attraverso la conclusione di apposite convenzioni con istituzioni ed organismi di alta cultura nazionali ed esteri, operanti nel campo della didattica e della ricerca, e con enti pubblici e privati.
3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università tratta generalmente tipologie di dati personali relativi a:
 - a) personale dipendente, docente e tecnico amministrativo, in servizio, cessato e a contratto;
 - b) persone fisiche partecipanti a concorsi banditi dall'Università;
 - c) studenti iscritti a corsi di laurea, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master di I e II livello, corsi di perfezionamento, o che hanno già terminato il proprio ciclo di studi;
 - d) personale operante a vario titolo nell'Università quali borsisti, tirocinanti, visitatori e collaboratori con prestazione coordinata e continuativa, non rientrante nella categoria sub a);
 - e) soggetti non rientranti nelle categorie precedenti, che intrattengono rapporti con l'Università, trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili;
 - f) dati personali raccolti per fini di didattica e di ricerca.



4. Non rientrano tra le tipologie dei dati trattati dall'Università quelli delle strutture universitarie afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute e al Dipartimento di Medicina Traslazionale e alla Scuola di Medicina convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, rispetto alle quali il titolare deve essere identificato nell'Azienda Ospedaliera di accreditamento. Rispetto a dette strutture trovano applicazione le leggi e i regolamenti che disciplinano i trattamenti di dati personali da parte degli organismi sanitari pubblici, nonché le disposizioni impartite dal Titolare o dal Responsabile dell'Ente Ospedaliero.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni elencate all'art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si intende per:

<i>Trattamento:</i>	Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
<i>Dati identificativi:</i>	I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
<i>Dati sensibili:</i>	I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
<i>Dato anonimo:</i>	Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
<i>Titolare:</i>	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
<i>Responsabile:</i>	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
<i>Incaricati:</i>	Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
<i>Interessato:</i>	La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali.
<i>Comunicazione:</i>	Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
<i>Diffusione:</i>	Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.



<i>Banca di dati:</i>	Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.
<i>Blocco:</i>	La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.
<i>Misure minime:</i>	Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003).
<i>Strumenti elettronici:</i>	Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.
<i>Autenticazione informatica:</i>	L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.
<i>Credenziali di autenticazione:</i>	I dati ed i dispositivi in possesso di una persona da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione formale.
<i>Parola chiave:</i>	Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.
<i>Dati storici:</i>	Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato.
<i>Scopi statistici:</i>	Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici.
<i>Scopi scientifici:</i>	Le finalità di studio ed indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Articolo 4 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università

1. L'accesso e la comunicazione di dati personali tra le diverse strutture amministrative di servizio, didattiche e scientifiche dell'Università del Piemonte Orientale, sono generalmente limitate ai casi in cui ciò sia diretto al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. In questi casi la diffusione delle informazioni è ispirata al principio della libera circolazione delle medesime.
2. Nei casi di cui al 1° comma, la richiesta di accesso o comunicazione dei dati avviene in via diretta e senza formalità. Essa, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivata.
3. Qualora la richiesta di accesso o comunicazione dei dati sia giustificata da fini diversi e/o ulteriori rispetto a quelli indicati nel 1° comma, l'istanza deve essere presentata in forma scritta per permettere al responsabile del trattamento un esame specifico delle condizioni di legittimazione soggettiva e oggettiva del richiedente.
4. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidano tali compiti.

Articolo 5 - Circolazione dei dati all'esterno dell'Università

1. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca degli studenti che hanno conseguito il titolo conclusivo dei corsi di studi previsti nell'ambito dell'ordinamento didattico, l'Università può, su richiesta di soggetti pubblici o privati ovvero di propria



iniziativa, comunicare e diffondere all'esterno i dati personali attinenti alla carriera degli studenti, alle loro competenze ed aspirazioni professionali, anche mediante inserimento dei dati in sito Internet o in altri circuiti informativi. In tali casi sarà compito dell'Università ottenere il preventivo consenso scritto degli studenti interessati, previa informativa ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

2. Ogni richiesta proveniente da soggetti esterni e finalizzata ad ottenere la diffusione e la comunicazione dei dati personali detenuti dall'Università anche in banche dati deve essere scritta e motivata. Nella richiesta devono essere specificati gli estremi del richiedente, l'indicazione dei dati dei quali si chiede l'ostensione e lo scopo per il quale essi sono richiesti. L'Università, dopo aver valutato che la diffusione e la comunicazione dei dati siano compatibili con le propri finalità istituzionali, provvede alla trasmissione dei medesimi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. La comunicazione o la diffusione di dati personali a soggetti privati o a enti pubblici economici è ammessa unicamente quando sia prevista da una specifica norma di legge o di regolamento che ne preveda la divulgazione.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati personali detenuti dall'Università sono consentite quando:
 - siano previste da una norma di legge o regolamento;
 - siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica;
 - siano richieste dai soggetti di cui all'art. 25, 2° comma del D. Lgs. 196/2003 (forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici), per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
 - sia stata espressamente autorizzata dagli interessati.

PARTE II

I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 6 – Titolare - Responsabile – Incaricato

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale è titolare del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli contenuti nelle banche di dati relative alle strutture decentrate dell'Ateneo, nella persona del suo rappresentante legale, il Rettore pro-tempore. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, ivi compresa la predisposizione di misure minime di sicurezza.
2. Il titolare del trattamento organizza le attività di vigilanza e di controllo, verifica la rispondenza dei trattamenti effettuati alle modalità prescritte dal Regolamento.
3. Nell'ambito dell'Università, articolata in strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche, il Responsabile del trattamento dei dati personali e delle banche dati è il responsabile della struttura all'interno della quale i dati personali o le banche dati sono gestiti per le finalità istituzionali della rispettiva unità organizzativa. I compiti degli incaricati del trattamento sono individuati con determinazione scritta dei responsabili delle strutture organizzative.
4. Nelle strutture amministrative afferenti alla sede centrale dell'Ateneo, il responsabile del trattamento è il Dirigente di Divisione.



5. Il Titolare del trattamento dei dati, nella persona del Rettore pro-tempore, può comunque designare, con proprio provvedimento, uno o più responsabili del trattamento diversi dai soggetti sopra indicati.
6. I Responsabili, sotto il diretto controllo del Titolare, assicurano, anche tramite verifiche periodiche, che l'esercizio delle attività attinenti al trattamento e alla diffusione dei dati personali di terzi si svolga nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive istruzioni impartite. Garantiscono, inoltre, l'attuazione delle misure di sicurezza dei dati.
7. L'Università può altresì individuare dei "Responsabili Esterni" cui delegare il trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione degli accordi intercorrenti tra l'Università e soggetti (enti e/o società) delegati.
8. I Responsabili del trattamento designano, con atto scritto, gli incaricati del trattamento dei dati operanti all'interno della struttura di competenza.
9. L'incaricato è colui al quale viene assegnato dal Responsabile, anche in via temporanea, il compito di svolgere le operazioni materiali inerenti al trattamento. Tale soggetto opera sotto il controllo del responsabile.
10. Gli incaricati devono trattare i dati personali attenendosi alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare o dal Responsabile.

Articolo 7 – Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 196/2003;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



5. L'accesso ai dati personali è gratuito. Qualora a seguito della richiesta dell'interessato non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardino, è chiesto un contributo spese pari a Euro 10,00.
6. È richiesto un contributo di Euro 20,00 a seguito della richiesta di comunicazione dei dati in forma intelligibile e su supporti particolari (come audiovisivi, lastre, nastri) diversi dagli ordinari (es. CD Rom). Tale importo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili. Tale importo viene ridotto ad Euro 2,50 nel caso in cui i dati vengano trattati con strumenti elettronici e la risposta venga formulata verbalmente.

Articolo 8 – Informativa

1. L'interessato deve essere debitamente informato ogni qualvolta si provveda alla raccolta dei dati personali circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati richiesti;
 - c) le conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto a rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui gode ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento dei dati.
2. L'informativa può essere resa oltre che individualmente, anche mediante forme di comunicazione di massa od annunci su pagine web.
3. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

PARTE III REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I sistemi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da evitarne il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante il semplice uso di dati anonimi.



Articolo 10 - Notificazione al Garante

1. In relazione ai principi generali previsti dal titolo VI del D. Lgs. 196/2003 in tema di notificazioni ed in considerazione del provvedimento del Garante n. 1/2004 del 31.03.04 sui casi da sottrarre all'obbligo della notificazione ed ai sensi dell'autorizzazione rilasciata dal Garante della privacy in data 17.11.05 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, l'Università del Piemonte Orientale è esonerata dagli obblighi di notificazione per i trattamenti previsti dall'art. 37 del medesimo D. Lgs. 196/2003.
2. In caso di nuovo e/o diverso trattamento non contemplato dalla normativa, previa segnalazione dell'ufficio o della struttura interessata, il titolare provvederà, ove ne ricorrano le condizioni, a darne notificazione al Garante nei termini previsti dalla legge.

Articolo 11 - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

1. Il trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica può sempre essere effettuato anche oltre il periodo di tempo previsto per gli scopi iniziali per i quali i dati sono stati raccolti o trattati.
2. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, l'Università comunica e diffonde a soggetti pubblici e privati, anche per via telematica, dati personali, con esclusione di quelli sensibili, relativi ad attività di studio e di ricerca di laureati, dottori di ricerca, ricercatori, docenti, esperti e tecnici.
3. In relazione al trattamento dei dati per gli scopi ivi delineati e in riferimento ad ogni aspetto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. In relazione al trattamento di dati storici sono salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 281/1999. La consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'Università resta disciplinata dal D.Lgs. 490/1999, come modificato dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 - Trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro

1. Ai fini del trattamento di dati personali per la gestione del rapporto di impiego si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro (anche non retribuito e/o onorario) e di qualsiasi altra forma di impiego di risorse umane, anche non comportante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Si intendono ricompresi, in particolare, i trattamenti effettuati per le seguenti finalità:
 - a) applicare la normativa in materia di pubblico impiego e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
 - b) garantire le pari opportunità;
 - c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
 - d) adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico relativamente al personale in servizio o in quiescenza;
 - e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;



- f) applicare la normativa in materia di previdenza ed assistenza, anche con riferimento alla comunicazione di dati anche mediante reti di comunicazione elettronica, quella integrativa riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica;
 - g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
 - h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
 - i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
 - l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi;
 - m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
 - n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
 - o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
2. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 1 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

Articolo 13 – Videosorveglianza

1. Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. E' inoltre necessario rispettare i seguenti principi:
- a. una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell'immagine) avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
 - b. individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni;
 - c. l'indicazione del soggetto e della struttura cui l'interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.

PARTE IV LA SICUREZZA DEI DATI

Articolo 14 - Misure idonee di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 15 - Misure minime di sicurezza



1. Il Titolare ed i Responsabili del trattamento dei dati provvedono, per quanto di loro competenza così come indicato all'art. 6 del presente Regolamento, in relazione alla disciplina disposta dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'adozione delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

PARTE V RESPONSABILITÀ – ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 16 – Ambiti di responsabilità

1. Il dipendente pubblico che richiede, riceve, tratta, o semplicemente ha notizia di dati è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 n. 3, così come sostituito dall'art. 28 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.
2. Secondo l'art. 15 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
3. Le responsabilità dei soggetti di cui all'art. 6 comprendono anche quella relativa alla mancata vigilanza sull'attività degli incaricati al trattamento dei dati, all'omessa o inadeguata informativa fornita all'interessato.
4. La responsabilità penale, espressamente prevista dagli artt. 167-168-169 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è personale. Essa è riferibile al titolare, al responsabile o all'incaricato del trattamento, cui l'uso illegittimo o scorretto dei dati sia riferibile.

Articolo 17 – Diritto di accesso e tutela della riservatezza

1. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990.
2. L'esercizio del diritto d'accesso, qualora comporti la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso.
3. Resta fermo il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
4. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero è relativo a un diritto della personalità o altro diritto o libertà, fondamentali ed inviolabili.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Disposizioni finali



1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari che vengono disciplinati dall'apposito Regolamento.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione, è pubblicato all'Albo dell'Ateneo ed è disponibile sul sito web dell'Università.